



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Deliberazione 19/09/2014. Comune Foggia

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE del 19 settembre 2014

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 14-quater, comma 3, della stessa legge;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e in particolare il punto 14.9, lettera c), in cui è stabilito che, nei procedimenti per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, partecipa esercitando "unicamente in quella sede i poteri previsti dall'art.152 del citato D.lgs 42/2004";

VISTO l'art.152 del D.lgs n.42 del 2004 che individua i suddetti poteri stabilendo che il MIBACT "tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo" (Titolo II - Fruizione e valorizzazione dei beni culturali);

VISTA la nota del 25 marzo 2014, con la quale la Regione Puglia, relativamente alla richiesta per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,8 MW, composto da un aerogeneratore, sito nel Comune di Foggia, località "San Jacovitt" (FG), ha sottoposto alla delibera del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della richiamata legge n. 241 del 1990, il dissenso emerso in conferenza di servizi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;

CONSIDERATO che hanno espresso, in conferenza di servizi, parere favorevole con prescrizioni la Regione Puglia, il Consorzio di bonifica Capitanata, il Comando marina militare Taranto, l'Autorità di Bacino della Puglia, il Comune di Foggia la Provincia di Foggia il Ministero dello sviluppo economico Dipartimento comunicazioni, la ASL di Foggia, l'Aeronautica militare, il Comando militare Esercito Puglia, l'Autorità di Bacino della Puglia, FNAC. ENAV, ARPA Puglia e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia;

CONSIDERATO che la citata Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, nella citata conferenza di servizi, nell'esprimere parere negativo riguardo alla citata realizzazione, ha riferito che l'impianto in esame è in contrasto con il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ed è collocato all'interno di aree contermini a beni di interesse culturale, come definite dalle linee guida nazionali, D.M. 10 settembre 2010 e regionali, D.G.R. n. 3629 del 30 dicembre 2010; la torre eolica ha un'altezza di circa 100 metri ed "è collocata a non più di 250 m. dal tratturello Foggia-Cicalente, nonché a pari distanza dal centro daunio-romano di "Arpi", entrambi soggetti a tutela archeologica", inoltre "la collocazione dell'aerogeneratore, risulta non rispettosa della distanza minima pari a 500 m. dai vincoli architettonici ed archeologici stabiliti";

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo in data 12 maggio 2014;

CONSIDERATO che in tale sede sono stati confermati i pareri favorevoli con prescrizioni già espressi;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, assente in riunione, ha inoltrato la nota prot. 466 del 22 gennaio 2014, nella quale, indipendentemente dalla posizione favorevole assunta in conferenza di servizi, ha ritenuto opportuno evidenziare la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti energetiche rinnovabili in Puglia;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia ha confermato nella predetta sede istruttoria il parere negativo espresso nella Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia e la Società Fortore Agroenergia, d'intesa con la Provincia di Foggia, hanno concordato di effettuare opportuni approfondimenti sulla questione per acquisire gli elaborati progettuali "al fine essenzialmente di verificare la cumulabilità cd eventuali interferenze dei progetti per qualsiasi tipologia di impianto";

VISTA la nota del 30 maggio 2014, con la quale la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia, nel far pervenire le proprie osservazioni, in esito ai predetti approfondimenti, ha confermato il parere contrario alla realizzazione dell'aerogeneratore ed ha rilevato in particolare di aver esercitato il cosiddetto principio di discrezionalità amministrativa "di scelta tesa al soddisfacimento dell'interesse pubblico al rispetto dei valori contenuti in vincoli a carattere paesaggistico ed archeologico", ribadendo inoltre "la competenza ad esprimere le proprie valutazioni e pareri allorché si è in presenza di segnalazioni architettoniche e/o archeologiche in aree contermini a quelle in cui sono previsti interventi del tipo di quello in questione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dello sviluppo Economico 10/09/2010, recante Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare, parte terza, punto 14.9, lett. c)";

VISTA la nota del 5 giugno 2014 con la quale la società Fortore Agroenergie ha ribadito “l’assoluta, inequivocabile e oggettiva compatibilità dell’intervento in oggetto rispetto alle vigenti norme del PTPR Puglia adottato e attualmente vigente in regime di salvaguardia”, in quanto l’intervento ricade all’esterno di beni e aree interessati alle norme di tutela di cui al D.lgs. 42/2004 e si trova all’esterno delle fasce di rispetto formate dalle NTA del PTPR. in relazione ai beni e aree di interesse archeologico;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2014 ha ritenuto, su richiesta del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, di procedere ad ulteriori approfondimenti sulla questione;

CONSIDERATO che l’11 giugno 2014 si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, nella quale sono stati approfonditi gli aspetti inerenti alla comparazione tra gli interessi di tutela paesaggistica da un lato e di tutela dell’ambiente e dello sviluppo della produzione di energia da fonti alternative dall’altro;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella ulteriore riunione dell’8 agosto 2014 ha “deliberato di condividere la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” di effettuare “una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia”, nell’ambito di un “apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell’impatto paesaggistico d’insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini”;

CONSIDERATO pertanto che, in ossequio alla predetta delibera, si sono svolti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli incontri del 2 settembre 2014 e del 10 settembre 2014, ai quali sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate;

CONSIDERATO che dagli approfondimenti istruttori è stato confermato che l’impianto, costituito da un solo aerogeneratore, pur collocato in aree contermini, “risulta non rispettoso della distanza minima pari a 500 m. dai vincoli architettonici ed archeologici stabiliti”, così come evidenziato dalla competente Soprintendenza, sulla base dell’adottato PTPR, in particolare con riferimento al paragrafo B1,2.5.1.2, rubricato “Distanze”, delle linee Guida 4.4.1. parte 1. Con detta disposizione la Regione Puglia. ha affermato testualmente “le aree a vincolo architettonico ed archeologico saranno invece protette da un buffer di almeno 500 m.”;

CONSIDERATO altresì che in esito ai predetti incontri è stato confermato l’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell’impianto in esame ed è inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, viene esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell’obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le FER e quindi evitare le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso; infine è stato evidenziato che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario rispetto alle altre fonti di energia, a condizione che venga rispettata la prevista distanza minima pari a 500 m. dai vincoli architettonici ed archeologici;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela paesaggistica, da riferirsi peraltro a area contermini, e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento delle fonti di energia rinnovabili, condividendo le

posizioni favorevoli alla realizzazione dell'impianto espresse dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dello stesso, rilevando peraltro la condivisibilità dell'esigenza manifestata dal MIF3ACT del rispetto della distanza minima pari a 500 mt dai vincoli architettonici e archeologici presenti nell'area;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, è stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi;

DELIBERA

- di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,8 MW composto da un aerogeneratore, sito nel Comune di Foggia, località "San Jacovitt" (W), a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto, con particolare riferimento all'esigenza manifestata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativamente al rispetto della distanza minima, pari a 500 m. dai vincoli architettonici ed archeologici esistenti, sulla base della normativa richiamata in premessa.

Roma, lì 19 settembre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
